



COMUNE DI PRAMOLLO

PROVINCIA di TORINO

Cod. fisc. e part. IVA 01717670010

Tel. e fax 0121-58619 e-mail pramollo@ruparpiemonte.it

Prot. n. 1489 Cat. 15 Classe 2

17 Maggio 2013

ORDINANZA N. 3/2013

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO

PROVVEDIMENTO DI RIAPERTURA DEL CIMITERO DI MURISE

IL SINDACO

PREMESSO che in data 09.05.2013 è stato rinvenuto nel Cimitero di Murise sulla tomba del partigiano LONG BARTOLOMEO “Miccu” un ordigno bellico inesplosivo;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 2/2013 del 09.05.2013 con la quale è stata ordinata la chiusura immediata del Cimitero di Murise fino alla sua bonifica e alla revoca dell’ordinanza;

DATO ATTO che in data 10.05.2013 gli artificieri hanno provveduto a rimuovere l’ordigno e a farlo brillare come da dichiarazione pervenuta in data 16/05/2013 registrata al protocollo dell’Ente al n. 1470 del 16/05/2013;

RICHIAMATO l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell’Interno 05.08.2008 che definisce l’incolumità pubblica “l’integrità fisica della popolazione” e sicurezza urbana “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 07.04.2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”;

RITENUTO pertanto opportuno alla riapertura del Cimitero di Murise essendo cessate le condizioni di rischio per l’incolumità delle persone;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata alla Prefettura di Torino ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

REVOCA

- la propria precedente ordinanza n. 2/2013 del 09.05.2013 relativa alla chiusura del Cimitero di Murise per il ritrovamento di un ordigno bellico e conseguentemente

ORDINA

- la riapertura del cimitero di Murise;

DEMANDA

- agli agenti di polizia municipale e alle forze dell'ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

SI COMUNICHI

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- alla Prefettura ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- ai Carabinieri ed agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato;

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio tecnico dott.ssa Laura Filliol;
- che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO
(GARRONE Dott. Andrea)

